

C. STEIN
ROMA

SERVIZIO CUMULATIVO

TRA LA SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE ROMANE E LA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE A VAPORE I. & V. FLORIO & C.

Stazione o Agenzia { Roma } Destinataria { }
 Stazione o Agenzia { Roma } Destinazione definitiva { Palermo }

Transito di (1)

FATTURA DI TRASPORTO

(da rilasciarsi al Destinatario all'atto di ritiro della merce).

Grande Velocità

Num. } di spedizione _____
 } dell'etichetta _____
 } del treno _____

Il sottoscritto dichiara di spedire al Sig. Prof. Tacchini Via al P. Casertorio Annon.
 N. 1 i sottindicati colli a grande velocità (2) a domicilio in porto assegnato
 in base alle condizioni stabilite nelle tariffe del trasporto delle merci in Servizio Cumulativo ed alle altre
 condizioni e disposizioni in vigore presso ciascuna Amministrazione rispettivamente per il percorso ferroviario
 e marittimo dal sottoscritto pienamente conosciute ed applicabili a questa spedizione.

Spesa anticipata ricevuta L. centri quaranta Dietro rimborso dell'assegno di L. _____

Quantità	Qualità	Natura delle Merci	Marche e Numeri	PESO dichiar. riconosc.	Recapiti finanziari	Affrancato	Dettaglio delle tasse	Assegnate
							Porto e tasse di bollo. Presa a domicilio. Imbarco al Porto di transito. Sbarco al Porto di partenza o d'arrivo. Spese anticipate. Assegno da pagarsi dopo l'incasso. Provvisioni. Diritti di dogana ecc. prima dell'arrivo al Porto di transito. Consegna a domicilio e porto oltre. Pesatura, multe, magazzino ecc. in partenza. Assicurazione speciale per L.	10.00 60 10.00
							TOTALE . L.	10.00

A Roma li 30 Gennaio 1878
 IL MITTENTE
C. STEIN
ROMA

Numero d'arrivo del 18
 Consegnata al destinatario sotto il N. d'uscita.
 A Palermo li 3 Febbraio 1878
 (1)
 (1) C. Stein

*C. Stein - Roma - Spedizione
 d. Annona delle forme 58 #.*

(1) Livorno, Civitavecchia o Napoli.
 (2) Indicare se fermi in Stazione o in Agenzia o a domicilio.
 (3) Affrancato o assegnato.

(1) Qualità e firma dell'impiegato che consegna le merci e incassa le tasse.

STRADE FERRATE ROMANE

AVVISO

La spedizione delle Merci a grande velocità si effettua in base ai prezzi ed alle condizioni portate dalle vigenti Tariffe Generali.

La Società non garantisce le deteriorazioni risultanti, o da un cattivo imballaggio o dalla visita dell'Amministrazione del Dazio consumo o dalla Dogana.

Gli oggetti deperibili non possono spedirsi che affrancati, in caso di rifiuto del Destinatario saranno venduti a rischio e pericolo del Mittente.

La Società non risponde per danni derivanti dal ritardo nell'arrivo della Merce, essa rimborsa soltanto ed abbandona, a norma dei casi e salvi quelli di forza maggiore, una parte della tassa pagata e dovuta pel trasporto della Merce.

I RECLAMI per avarie d'oggetti devono esser fatti al Capo Stazione d'arrivo prima che la Merce sia esportata dalla Stazione;

per mancanza di colli devono esser parimenti fatti al Capo Stazione di arrivo colla presentazione della ricevuta degli oggetti emessa dalla Stazione di partenza;

per una tassa creduta eccessiva devono esser fatti alla Direzione dell'Esercizio.

Passato il termine di sei mesi della data di spedizione, non sarà più ammesso alcun reclamo.

In caso di avaria o perdita di oggetti consegnati all'Amministrazione sarà dalla medesima corrisposto l'equivalente valore dichiarato quando trattasi di Numerario e Preziosi o di Merci assicurate.

Se invece la Merce non è stata assicurata, l'Amministrazione corrisponderà soltanto L. 5 per ogni chilogrammo di Merci spedite a grande velocità.

L. 2 per ogni chilogrammo di Merci spedite a piccola velocità, se le medesime appartengono alle tre prime classi;

L. 10 al quintale per quelle di 4.a classe;

L. 4 al quintale per quelle di 5.a e classi speciali.

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di pretendere la presentazione delle fatture o note di vendita, o di liquidare le indennità in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio, ove questo prezzo sia inferiore alla quota d'indennità sovra stabilita in ragione di peso.

Nel fissare l'indennità si terrà conto del calo naturale degli oggetti, e del peso dei recipienti e dell'imballaggio.

SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE A VAPORE I. & V. FLORIO & C.

AVVISO

Il capitano non è responsabile della rottura degli oggetti fragili, dello scolo dei liquidi, dei rischi, delle avarie per fortuna di mare, o per conseguenza di altre mercanzie; del peso, del contenuto della condizione, della misura e del valore dei Colli, non accettando in quanto a ciò, alcuna responsabilità derivante dalle dichiarazioni delle polizze di carico.

I colli delle mercanzie saranno sbarcati alla Banchina immediatamente all'arrivo del Vapore a conto e rischio dei Proprietarii, sia che abbiano o no pagato le spese di sbarco.

Le mercanzie dovranno essere richieste nel giorno dell'arrivo del Vapore altrimenti saranno depositate nei magazzini di Dogana o della Amministrazione a spese e rischio dei Proprietarii i quali in caso di perdita, mancanza, avaria, o danno qualunque, non avranno diritto alcuno contro l'Amministrazione né contro il Capitano.

È in facoltà del Capitano in qualsiasi tempo di trabalzare le mercanzie sopra altri Vapori, ovvero depositarle nei magazzini di Dogana per indi rimbarcarle pel loro destino. Queste operazioni saranno fatte a spese dell'amministrazione, ma i rischi qualunque si fossero e le deteriorazioni cui potrebbero andar soggette le merci, restano a carico delle mercanzie medesime.

Allorquando per causa di cattivo tempo, o tutt'altro caso di forza maggiore, il sbarco, ed il trabalzo delle mercanzie, non potrà essere fatto nel porto di destino il capitano è autorizzato di ritenerle a bordo o depositarle nel porto più vicino del suo Itinerario, da dove saranno imbarcate pel suo destino al ritorno del suo viaggio o con altro Vapore sia della stessa o di altra amministrazione a volontà del Capitano, senza che si possa pretendere alcuna indennità pel ritardo. Queste operazioni saranno fatte a spese dell'amministrazione, ma i rischi e le deteriorazioni qualunque si fossero restano a carico delle mercanzie medesime.

I caricatori sono responsabili verso l'amministrazione di tutti i danni e spese verso la medesima cui potrebbe trovarsi esposta per effetto di dichiarazioni false od incomplete, pel contenuto e peso dei Colli, o per mancanza di corrispondenti carte doganali.

Condizioni dell'Assicurazione.

1. L'assicurazione comincia dal momento in cui la merce è sul bordo del battello a vapore, sino al momento della scarica.

2. Il valore della merce assicurata si desume dalla dichiarazione dell'assicurato. La esagerazione o la frode si riduce a verità, perdendosi il premio pagato sull'eccesso.

3. L'assicurazione riguarda i soli rischi di mare, ossia le perdite e i danni che accadono alle cose assicurate, per cagione di vento — tempeste — naufragio — investimento — urto fortuito — cambiamenti forzati di via, di viaggio, di nave — getto — fuoco, e tutt'altri accidenti di mare, e non riguarda lo arresto per ordine di partenza, dichiarazione di guerra, rappresaglia e pirateria.

4. Gli articoli 465, 466, 467, 468 e 469 del codice di commercio si considerano come condizioni di questa polizza.

5. Il premio dovrà essere pagato in contanti. — La mancanza del pagamento in contanti, fa perdere all'assicurato qualunque dritto contro gli assicuratori se non si convenisse altrimenti.

6. Gli assicuratori rispondono sempre del danno senza farsi mai luogo all'abbandono, tranne il caso della perdita assoluta della cosa assicurata.

Quando il danno eccede i tre quarti, gli assicuratori son facoltati a prendere per loro conto le merci assicurate, o a rilasciarle, ed in qualunque caso avranno la franchigia come alla tabella A pubblicata ed affissa nel locale della Amministrazione.

Il regolamento avrà luogo alla sede centrale dell'Amministrazione.

Il premio a pagarsi, è relativo alle merci, ed al tempo, come dall'accennata tabella A.